



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
SERVIZIO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE

Affidamento “Valutazione ex ante derivazioni Acea impianto Sant’Angelo (Invasi Casoli e Bomba), Società Chimica Bussi S.p.A. Utenza PE-D-92 (Fiume Tirino) e Burgo Group Utenza AQ-D-1501 ai sensi del D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 e relativi documenti attuativi delle Autorità di Bacino Distrettuale, Deliberazione della Giunta Regionale n. 778/C del 1.12.2020 e DGR 192/C del 31/03/2023” in attuazione della Legge Regionale n. 9 del 9 giugno 2022.

**CONVENZIONE D’INCARICO PROFESSIONALE
CIG: Z343D61BEE**

L’anno 2023, il giorno 1 del mese di Dicembre, si conviene e stipula quanto segue.

La Regione Abruzzo, C.F. 80003170661, rappresentato dal Dirigente “ad interim” del Servizio Demanio Idrico e Fluviale, Dott. Marco de Santis, con sede a L’Aquila, Portici di San Bernardino, **affida** all’operatore economico **Geologo CARLO GAZZETTI, CF: GZZ CRL 68S04E472X P IVA: 01975600592**, con sede a Latina in Via Conte E. Rangone n. 3 iscritto al n. 192 dell’Albo dei Geologi Regione Abruzzo, **l’incarico per la “Valutazione ex ante derivazioni Acea impianto Sant’Angelo (Invasi Casoli e Bomba), Società Chimica Bussi S.p.A. Utenza PE-D-92 (Fiume Tirino) e Burgo Group Utenza AQ-D-1501 ai sensi del D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 e relativi documenti attuativi delle Autorità di Bacino Distrettuale, Deliberazione della Giunta Regionale n. 778/C del 1.12.2020 e DGR 192/C del 31/03/2023”** nel rispetto delle condizioni stabilite nei seguenti articoli:

1. L’incaricato s’impegna a svolgere le attività indicate nel preventivo:

- analisi della documentazione fornita dalla committenza relativa alle concessioni in scadenza in oggetto, con particolare riferimento ai rapporti di fine concessione delle tre grandi derivazioni e degli elementi pertinenti all’oggetto;
- raccolta e analisi dei dati necessari per la determinazione degli indici idrologici e morfologici richiesti per la valutazione ex ante;
- approfondimenti per la definizione della qualità morfologica del tratto di fiume interessato dall’opera di derivazione, avvalendosi di indici riconducibili alla metodologia IDRAIM, ove necessario;

nei tempi ivi indicati:

- “compatibilmente con i tempi di acquisizione della documentazione e delle informazioni relative alle concessioni in essere, considerata la necessità di concludere l’attività in tempi stretti al fine di procedere con l’indizione delle procedure di gara entro la fine del mese di dicembre, le valutazioni in oggetto potranno essere prodotte entro 10 giorni lavorativi dal conferimento dell’incarico”;


2. L'onorario professionale è quantificato in € 14.790,40, comprensivo degli oneri previdenziali ed IVA, somma che sarà erogata al termine dell'espletamento delle attività di cui al punto 1;
3. Tutte le spese connesse all'espletamento dell'incarico sono a carico del professionista.
4. Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi di cui al presente disciplinare, rispetto alla data fissata di cui al punto 3., verrà applicata la penale giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1 per mille del corrispettivo professionale, comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. L'importo complessivo della penale sarà trattenuto sulla rata di saldo del corrispettivo dovuto. Nel caso il ritardo ecceda comunque ulteriori 30 (trenta) giorni, l'Amm.ne regionale committente, previa messa in mora, si ritiene libera da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, salva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'incaricato inadempiente.
5. Nel caso in cui trascorra il termine assegnato senza che l'incaricato abbia svolto le attività previste l'Amm.ne regionale ha facoltà di revocare l'incarico, senza che l'incaricato o possa pretendere alcun compenso sia pure a titolo di rimborso spese;
6. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, qualora si riconosca che il ritardo non è allo stesso imputabile; sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'Amministrazione;
7. L'incaricato è tenuto a eseguire e produrre quanto necessario all'espletamento dell'incarico con competenza, perizia e diligenza, svolgendo l'incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità. A pena di nullità il presente contratto non può comunque essere ceduto, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni.
8. L'incaricato deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale;
9. L'Amm.ne regionale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° c. dell'art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, la prestazione effettivamente svolta fino al momento del recesso. L'incaricato avrà diritto al pagamento del compenso della parte di prestazione regolarmente eseguita.
10. L'incaricato del servizio in oggetto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., consapevole che, nel caso le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.a. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni predette, il presente contratto sarà risolto di diritto a tutti gli effetti di legge.

11. L'incaricato dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità legale per l'espletamento del proprio mandato professionale ai sensi delle leggi vigenti.
12. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente incarico, che non siano definibili in via amministrativa, saranno attribuite alla competenza del Foro di L'Aquila.
13. La sottoscrizione del presente atto da parte del professionista incaricato, per ricevuta ed accettazione, tiene luogo di scrittura privata a tutti gli effetti di legge da registrarsi solo in caso d'uso, a cura della parte più diligente ed a spese dell'affidatario, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 40 del DPR n. 131/86 nonché dall'art. 1 parte 2^ "tariffa parte seconda";
14. L'Amm.ne regionale ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., informa il professionista incaricato che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Titolare del trattamento è la Regione Abruzzo. Responsabile del trattamento è il Responsabile del servizio firmatario del presente provvedimento, cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 s.m.i..
15. Per ogni comunicazione relativa alla presente convenzione:
- Indirizzo PEC del tecnico incaricato è il seguente: carlo.gazzetti@pec.it
- Indirizzo PEC dell'Amm.ne conferente è il seguente: dpc017@pec.regione.abruzzo.it
16. Il tecnico incaricato dichiara di accettare, senza riserve, tutti gli articoli sopra riportati che formano la presente convenzione.

Letto, accettato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Dott. Carlo Gazzetti



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Marco DE SANTIS

